



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2020

Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

Scadenza versamento in acconto (31 luglio 2020)

Avviso

Il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente.

Il comma 762 prevede che in "sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019", proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, utilizzando esclusivamente i codici IMU esistenti per tipologia di immobili. A questo proposito, si deve premettere che la previsione del comma 762 implica che il soggetto passivo dell'IMU corrisponda in sede di acconto la metà dell'importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Ai sensi dell'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, sono assoggettati all'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

* * * * *

La Giunta Comunale, preso atto dell'attuale emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socioeconomico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche, con delibera del 21 maggio 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 la scadenza per il versamento dell'acconto IMU 2020, **con esclusione del gettito riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,76%.**

Pertanto:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di leasing;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà;

dovranno versare la rata di acconto IMU 2020 calcolata sommando, ove ricorre, l'aliquota IMU 2019 stabilita con Delibera del Commissario Straordinario – con poteri di Consiglio Comunale n. 1/2019 del 26 febbraio 2019, e l'aliquota TASI 2019 stabilita con Delibera del Commissario Straordinario – con poteri di Consiglio Comunale n. 2/2019 del 26 febbraio 2019, secondo la tabella seguente:

Tipologia	Aliquote/ Detrazioni
Abitazione principale (ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	esente
Abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati indicati dall'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34	esenti
Altri immobili	9,30 per mille
Terreni agricoli	7,90 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce (art. 1, commi 750 e 751, legge n. 160 del 2019)	0,10 per mille
Aree fabbricabili (escluse zone "C senza strumento attuativo approvato")	9,30 per mille
Aree fabbricabili in zona "C senza strumento attuativo approvato" del PRG	5,00 per mille
Detrazione per abitazione principale di lusso (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	€ 200,00

La rata IMU non è dovuta per importi inferiori a € 2,50. Dopo la scadenza del 31 luglio, la rata in acconto, si versa con ravvedimento operoso (imposta oltre interessi e sanzione).

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune (F152), mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO, ad esclusione della categoria catastale D/2	-	3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE, ad esclusione della categoria catastale D/2	3930	-
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU – Terreni	3914	-
IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-

Informazioni

Per ogni utile informazione, si rimanda alla consultazione dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) commi dal 738 al 782; al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e alla Circolare n. 1/DF – del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2020. Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune all'indirizzo tributi@comune.mesagne.br.it, ovvero consultare il sito internet www.comune.mesagne.br.it
Mesagne, 21 maggio 2020